



IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio preposto ai Fallimenti

Il Giudice

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex art. 14ter*, l. 3/2012;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

***ex art. 14 quinquies* L. 3/2012**

in data 10.10.2018, il dott. Corrado denunciando il proprio stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6, l. 3/2012, formulava istanza ai sensi dell'art. 15, co. 9, l. 3/2012, volta alla nomina di un professionista quale *f.f.* di O.C.C., al fine di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio;

in data 10.10.2018, il Tribunale nominava il dott. quale O.C.C. della procedura suindicata;

in data 22.03.2019, l'istante, professionista sovraindebitato, presentava la suddetta domanda di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *ter*, l. 3/2012;

all'udienza del 17.04.2019 comparivano l'Avv. Antonio quale legale del ricorrente Corrado presente personalmente, che si riportava al proprio ricorso introduttivo ed agli atti ivi allegati. L'Avv. Morcone chiedeva di essere autorizzato al deposito di una nuova memoria a seguito dell'intervenuto provvedimento cautelare di sequestro, *ex art. 321* co. 2 c.p.p. depositato in data 1 aprile 2019 dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, ai danni dell'istante su tutti i beni da costui conferiti nell'atto unilaterale istitutivo di trust autodichiarato. Era altresì presente il dott. Umberto Perriello quale O.C.C. della procedura che si riportava ai propri scritti, prendendo atto della nota depositata dall'Avv. Morcone, alla luce della quale nulla ostava all'apertura della procedura, nonostante il provvedimento cautelare di sequestro dei beni, che di fatto sarebbe stato superato dall'accesso alla "*procedura di saldo e stralcio*" della rottamazione delle cartelle esattoriali (legge 145/2018), entro il 30/04/2019.

Tanto premesso in punto di fatto, si osserva quanto segue:



il professionista nominato quale O.C.C. ha espresso, ai sensi dell'art. 14^{ter}, co. 3, l. e), l. cit., giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione depositata dall'istante (cfr., in atti, relazione O.C.C.);

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b), l. 3/2012;

la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14^{ter}, avendo l'istante allegato:

- l'elenco dei propri creditori e le somme a questi dovute;
- l'indicazione di tutti i propri beni;
- gli atti dispositivi da egli compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia;

non risultano essere stati compiuti dall'istante atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

né possono ritenersi potenzialmente lesivi i seguenti atti di disposizione indicati dal nel ricorso introduttivo:

1. Atto di cessione di quote della "Exis s.r.l." datato 11.04.2016: infatti, la esiguità del valore della cessione (valore nominale di € 400, cedute per € 16.000, cfr., pag. 6, atto di cessione), in rapporto sia all'indebitamento complessivo che alla capacità patrimoniale del esclude il carattere fraudolento della stessa;

2. Atto di cessione di quote della Corrado Società tra Professionisti s.r.l." datato 14.04.2017, per cui può reiterarsi discorso analogo al precedente, atteso il valore della cessione (valore nominale di € 5.300, cedute per pari importo, cfr. pag. 2, atto di cessione).

Analisi più approfondita merita l'atto unilaterale istitutivo di "*trust autodichiarato*" datato 18.10.2014.

Come noto, il *trust* è istituto caratterizzato, nella prassi, da possibili utilizzi abusivi in danno dei creditori e, nel caso di specie, il suindicato *trust* è stato attinto dalla misura cautelare del sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.*, disposto in data 01.04.2019 dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, sul presupposto della contestazione al sig. del reato di "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" *ex art. 11, d. lgs. 74/2000*, per avere il disposto dei "*propri beni in modo idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, mediante l'istituzione di un trust denominato Amadeus trust Found*".

Orbene, in via di inquadramento sistematico, ai fini della corretta interpretazione dell'atto "*in frode ai creditori*", *ex art. 14 quinquies, l. 3/2012*, occorre rilevare come il concetto di frode, già sul piano meramente letterale,



evochi una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L'atto in frode, in altri termini, non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto *quid pluris* del carattere "*fraudolento*", come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale (in tal senso - seppur con riferimento ai requisiti d'accesso alla procedura concordataria - Cass. n. 13817/2011; Cass. n. 23387/2013).

Su un piano di stretta interpretazione letterale, in primo luogo, l'assunto è ben dimostrato dal confronto tra gli artt. 14 *quinquies*, l. 3/2012 e 173, l. fall., da un lato, i quali individuano gli "atti in frode" come condizione ostativa di accesso alle procedure, rispettivamente, di liquidazione dei beni e di concordato fallimentare, e l'art. 2901 c.c., dall'altro, il quale individua come oggetto dell'azione revocatoria i meri "*atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio*" alle ragioni del creditore.

Coerentemente con la finalità dell'azione revocatoria, è sufficiente che il debitore abbia, solo consapevolmente, recato pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore, ex art. 2740 c.c., perché quest'ultimo abbia a disposizione un'azione di reazione, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto nei propri confronti. Il carattere fraudolento dell'atto (*consilium fraudis*) è, infatti, richiesto nel solo caso in cui il credito fosse sorto successivamente allo stesso atto pregiudizievole.

Al contrario, nelle due norme sopracitate, il legislatore richiede che l'atto sia (non meramente pregiudizievole, ma) "in frode" ai creditori, poiché tale requisito si atteggia in maniera diversa, avendo la finalità non già della tutela del credito -per cui i singoli creditori potrebbero sempre ricorrere alle azioni a ciò predisposte, tra cui la citata revocatoria -, ma di rappresentare una condizione di "meritevolezza" del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale o concordataria predisposta dalla legge a sua tutela.

Nell'ottica dei creditori concorrenti, infatti, a nulla rileva che vi siano stati atti che hanno diminuito la garanzia patrimoniale del debitore, se la procedura stessa consente, in ogni caso, un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese; al contrario, un'interpretazione dell'atto in frode quale atto meramente pregiudizievole finirebbe per svilire la stessa *ratio* sottesa agli istituti in esame, in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore negli ultimi 5 anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura, anche laddove essa si basi su un serio e adeguato piano di ristoro dei creditori.

In ultimo, tali considerazioni trovano conferma della direzione cui è improntata l'attuale evoluzione dell'istituto del sovraindebitamento: il legislatore delegato ha infatti riscritto la relativa disciplina all'interno del nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (D. Lgs. 14/2019, attualmente in fase di *vacatio*



legis), i cui artt. 268-269-270 condizionano l'apertura della procedura (ora "liquidazione controllata") alla attestazione dell'O.C.C. sulla completezza e attendibilità della documentazione, sulle cause del sovraindebitamento e sulla fattibilità della procedura, omettendo l'ulteriore indagine sugli atti in frode compiuti, a conferma della non rilevanza degli stessi per i creditori, a fronte di un piano autonomamente idoneo a soddisfarli, in linea con il principio generale (che permea di sé tutta la procedura) del "*miglior soddisfacimento dei creditori*".

A riprova di ciò, il legislatore riformista nel contemplare l'esdebitazione del debitore sovraindebitato incapiente (Art. 283 CCI) ha previsto che: "*Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta ... Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione*"; è questo l'unico caso in cui viene in rilievo, *de jure condendo*, la valutazione del comportamento fraudolento da parte del debitore sovraindebitato.

Ne consegue che l'atto in frode, *ex art. 14 quinquies*, l. 3/2012, va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, ma caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di *dolosa ed artificiosa preordinazione*, in presenza del quale il debitore non sarebbe "meritevole" della concessione di un "beneficio", quale quello dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo.

Premessi i necessari cenni di sistema, nel caso di specie, l'atto "*unilaterale istitutivo di trust autodichiarato*", datato 18.10.2014, non costituisce atto "in frode ai creditori", in quanto la ricorrenza della *dolosa ed artificiosa preordinazione* risulta esclusa dalla circostanza per cui è stato lo stesso istante sovraindebitato, con la presentazione della domanda in esame (datata 10.10.2018, ben anteriore al provvedimento di sequestro datato 01.04.2019), a mettere a disposizione dei propri creditori tutti i beni conferiti nel suddetto *trust*, così eliminando in radice la possibilità di desumere da tale comportamento un'intenzione fraudolenta.

Le numerose pronunce di legittimità, in sede civile e penale, occupatesi del "*trust c.d. apparente*", hanno riguardato ipotesi in cui lo stesso era stato istituito a fini meramente abusivi, anche allo scopo di evitare o eludere le regole delle procedure concorsuali: è il caso del *trust* istituito "*per provvedere, in forme privatistiche, alla liquidazione dell'azienda sociale*", perciò solo "*nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., allorché abbia l'effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni in contrasto con le norme imperative concorsuali*" (così, Cass. Civ. n. 10105/2014).

Del tutto peculiare ed inedito appare, invece, il caso di specie, ove i beni che erano in precedenza stati separati dal patrimonio del disponente, con la creazione



di un distinto ed autonomo patrimonio, sono stati invece successivamente messi a disposizione degli stessi creditori, denotando così non una finalità elusiva, ma, semmai, una volontà di addivenire ad una soluzione negoziale della crisi da sovraindebitamento anche attraverso beni originariamente destinati ad un fine diverso.

Pertanto, sebbene non possano sottacersi le motivazioni addotte dal provvedimento di sequestro dei suddetti beni conferiti in *trust*, deve ritenersi che, quanto meno ai fini dello scrutinio di ammissibilità, che si ripete essere incidentale, sommario e allo stato degli atti, della procedura in esame, tale circostanza (presumibilmente non nota al G.I.P. emittente, in quanto assente in parte motiva del provvedimento di sequestro) abbia rilevanza dirimente ai fini di escludere il carattere fraudolento dell'atto.

Quindi, circa i presupposti di ammissibilità della procedura, va rilevato come, su un piano più generale, la condotta dell'istante risulta essere conforme a quei canoni di "meritevolezza" - che permeano l'attuale disciplina del sovraindebitamento - alla luce delle elevate capacità economiche di cui il può disporre (cfr., in atti, dichiarazioni dei redditi del triennio precedente).

In senso conforme, infatti, a seguito della analitica ricostruzione delle cause di indebitamento, l'O.C.C. ha rilevato che *"dal quadro finora tracciato emerge sicuramente la figura di un debitore che all'atto della contrazione delle obbligazioni assunte è esente da colpa, in quanto in tale momento era ben conscio che la sua capacità reddituale reale e prospettica era tale da far presumere che successivamente avrebbe potuto far fronte al pagamento"*.

In un equo contemperamento delle contrapposte esigenze, vanno tuttavia analiticamente considerate le ragioni dei creditori: infatti, nonostante la procedura di liquidazione dei beni sia disposta a tutela del sovraindebitato, al fine di garantirgli l'effetto esdebitativo con conseguente *"fresh start"*, nella valutazione circa la meritevolezza della procedura il giudice non può esimersi da una sommaria valutazione prospettica sulla fattibilità della procedura.

La relazione dell'O.C.C. dà preminente rilievo alla circostanza che dall'apertura della procedura potrebbe derivare un notevole beneficio per tutti i creditori concorsuali, in quanto essa consentirebbe all'istante di aderire alle procedure di agevolazione per i debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, previste dalla legge finanziaria del 2019 (L. 145/2018).

Infatti non ci si può esimere dal rilevare che la stragrande maggioranza dell'indebitamento complessivo del _____ è costituito da debiti tributari (€ 4.470.952,85 dei € 7.184.916,00 totali).

Orbene, l'accesso alle procedure della "Rottamazione *ter*" e del "Saldo e Stralcio" consentirà di ridurre drasticamente la debitoria verso il "creditore Erario"



attraverso il pagamento del 10% del dovuto, somma che il professionista nominato ha quantificato in circa € 270.206,29 – per il “saldo e stralcio” – ed € 138.994,20 – per la “rottamazione *ter*” - (cfr. pag. 10 relazione O.C.C.).

Evidente risulta, a fronte di questa drastica riduzione, il vantaggio per l'intero ceto creditorio: in primis per il creditore principale (l'amministrazione finanziaria), che a seguito della tempestiva apertura della procedura, otterrà il pagamento immediato del debito in conformità ai principi informativi della nuova legge finanziaria (con possibili effetti riverberanti in relazione al provvedimento cautelare reale disposto dal GIP del Tribunale di Benevento ai sensi dell'art 321 co. 2 c.p.p.), e, in secondo luogo per i creditori residuali, i quali vedranno notevolmente aumentata la propria percentuale di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione.

Per completezza di trattazione occorre, tuttavia, soffermarsi ulteriormente, date le suesposte vicende che *medio tempore* hanno interessato il patrimonio dell'istante, sui beni che, allo stato, rientrano nella disponibilità del debitore con conseguenziale effetto attrattivo per la procedura.

Dal contenuto del piano e dagli atti allo stesso allegati, risulta la titolarità in capo al _____ di beni mobili, registrati e non, immobili (conferiti nel *trust autodichiarato*) nonché di alcuni crediti, certificati ed attestati dall'O.C.C. per un ingente valore complessivo; quanto alla *redditualità* si evidenzia come l'istante sia titolare di un reddito annuo lordo medio pari ad euro 730.584,33 calcolato sullo storico degli ultimi tre anni, derivante integralmente dall'esercizio di prestazioni professionali in campo medico, specificatamente nel settore della neurochirurgia specialistica, espletate sia nel contesto ospedaliero che in quello ambulatoriale.

Si precisa che il reddito professionale lordo prodotto nell'anno 2018 ammonta a circa euro 700.000,00, dato che viene posto alla base della offerta liquidatoria collettiva, con la verosimile certezza che lo stesso potrà subire un probabile incremento annuale prospettico, utile certamente a garantire un maggior soddisfo delle pretese creditorie.

Bisogna in particolare sottolineare che, dalla documentazione prodotta in atti, il _____ nell'ambito della propria attività medico-specialistica risulti essere tra i più accreditati neurochirurghi con acclarati riconoscimenti internazionali, come testimoniato da una assidua partecipazione ad eventi congressuali sulla materia (in primis come relatore oltre che come partecipante a scopo di aggiornamento), che dalla notevole richiesta di espletamento delle proprie prestazioni professionali su tutto il territorio nazionale.

Senza dubbio tale attività professionale, particolarmente delicata e di primario rilievo scientifico/sanitario, richiede in capo al _____ la permanenza continuativa di un “*necessario equilibrio psicofisico*” che, irreparabilmente le contingenze derivanti dalla sovraesposizione debitoria potrebbero minare, con



l'inevitabile prospettarsi della produzione di irreversibili danni al *cursus honorum* ed ai meriti riconosciuti e riscossi dal professionista istante.

Dovendo il sindacato giurisdizionale, nell'ambito della trasparenza e del corretto controllo mirare al giusto equilibrio nella tutela delle posizioni debitorie e creditorie, *a fortiori*, nel caso che qui rileva, il decreto di apertura della procedura invocata appare idoneo a non tradire neppure le legittime prospettive e aspettative di chi attualmente è creditore, oltre che di chiunque abbia una legittimazione a trarre nel prossimo futuro dei benefici anche indiretti dalla soluzione liquidatoria prospettata.

Né, infine, può ritenersi ostativo all'accesso alla procedura, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, una eventuale ipotesi di assenza di beni da liquidare al momento della presentazione dell'istanza, ove lo stesso ricorrente possa comunque contare su di un reddito da lavoro autonomo da utilizzarsi quale fonte generatrice di soddisfacimento, anche parziale, dei creditori.

Tanto ove si ritenesse di considerare l'indisponibilità dei beni conferiti in *trust autodichiarato*, non preclusivo all'accesso alla procedura.

Giova così incidentalmente soffermarsi sulla sorte di tali beni, nell'eventualità in cui gli stessi ritornino nella piena disponibilità del a seguito del venir meno della misura cautelare reale, in quanto la possibilità di includere gli stessi nella procedura di liquidazione sarebbe di notevole vantaggio per tutti i creditori, anche in termini di abbreviazione dei tempi di durata della relativa liquidazione.

La circostanza per cui i beni sono stati inseriti in un *trust* autodichiarato determina, infatti, la possibilità che il soggetto istante, nella qualità di *trustee*, possa disporre degli stessi nella presente procedura, anche unitamente agli altri beni -in questo caso redditi- di cui egli invece dispone personalmente.

E' orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, che il *trust* costituisca un mero complesso di beni, separato dal patrimonio del disponente, non invece un soggetto distinto ed autonomo, dotato di personalità giuridica (così, da ultimo -occupandosi della invalidità del pignoramento eseguito nei confronti del *trust*, anziché del *trustee* - Cass. n. 2043/2017).

Ne deriva che nel caso di *trust* autodichiarato, in cui disponente e *trustee* coincidono sempre (come nel presente caso), non si realizza né una alienazione dei beni, né alcuna scissione nella titolarità giuridica dei rapporti e, di conseguenza, nel momento in cui il titolare dovesse decidere di disporre sia del patrimonio personale, sia del patrimonio in *trust*, egli potrebbe utilizzare la medesima procedura al fine di distribuire l'universalità dei beni, a seguito di liquidazione.



L'unica differenza attinente ai due patrimoni potrebbe riguardare il diverso regime giuridico: mentre il patrimonio personale dell'istante, composto dai redditi maturati e maturandi dalla attività professionale (nella misura complessivamente stimata dall'O.C.C. in euro 470.000,00 da poter offrire a favore del ceto creditorio, con rate di euro 10.000,00 mensili), sarebbe aggredibile in via individuale da ciascun creditore, in assenza dell'effetto preclusivo derivante dal decreto di apertura della procedura, per il patrimonio composto dal *trust* è necessario che sia lo stesso istante sovraindebitato, nella qualità di *trustee* (esercitando la discrezionalità ed il potere di disposizione che dalla Convenzione dell'Aja del 1985, resa esecutiva con l. 364/1989, gli è riconosciuta) a decidere di conferire tali beni nella procedura di liquidazione.

Infatti, in mancanza di ciò, nonostante la rilevata assenza di autonoma personalità giuridica, la procedura non potrebbe autonomamente includere i beni conferiti in *trust*.

Orbene, a ulteriore riprova della meritevolezza del debitore istante e della assenza (presuntiva) di alcun intento fraudolento, dalla domanda *ex art. 14 ter*, l. 3/2012, come in atti proposta, emerge chiara la volontà del *trustee* di disporre del *trust* nella presente procedura, con l'esclusione di fattori ostativi alla disponibilità di tutti i beni in favore dei creditori, laddove tornassero ad essere liberi da vincoli.

Risultano pertanto sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 14*quinquies*, co. I, l. 3/2012, per cui la procedura di liquidazione può essere aperta.

P.Q.M.

Applicati gli artt. 14 *ter* e ss. l. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni *ex art. 14quinquies*, l. 3/2012;

NOMINA

quale Liquidatore il Dr. Umberto Perriello, già O.C.C. della procedura;

DISPONE

che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE



quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale di Benevento: www.tribunale.benevento.it, con oscurazione del nome del debitore, nonché sui siti *Internet* www.canaleaste.it e www.rivistastegiudiziarie.it, a cura dell'O.C.C.

ORDINA

al Liquidatore, la trascrizione del decreto sugli eventuali beni immobili o mobili registrati che dovessero risultare disponibili nella procedura di liquidazione; la consegna o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione;

FISSA

i limiti relativi alle spese di mantenimento, *ex art. 14ter*, co. 6, lett. b), tenuto conto della capacità reddituale e del tenore di vista dell'istante, in € 4.000,00.

IL LIQUIDATORE

verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, formerà l'inventario dei beni da liquidare e comunicherà ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

- che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- la data entro cui vanno presentate le domande;
- la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione;

ricevute le domande di cui all'articolo 14-septies, predisporrà un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunicherà agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a):

- ove non siano proposte osservazioni, il liquidatore approverà lo stato passivo dandone comunicazione alle parti;
- ove siano state proposte osservazioni, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, ove ritenga le osservazioni fondate predisporre un nuovo progetto e lo comunica nei termini indicati;



- ove le contestazioni non siano superabili nei termini indicati, il liquidatore rimetterà gli atti al giudice;

entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elaborerà un programma di liquidazione, da comunicare al debitore ed ai creditori e depositare presso la cancelleria;

provvederà ad effettuare le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati e comunicando gli esiti al debitore, ai creditori ed al giudice, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di cui all'art. 14 monies 2° comma, 5° periodo;

eserciterà ogni eventuale azione prevista dalla legge e finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2 o comunque volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante ed al liquidatore, già O.C.C.

Benevento, 23.04.2019.

Il Giudice
Michele Monteleone

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei dott.ri Antonio Pepe e Claudia Camilleri, in tirocinio formativo.

